

**ALLEGATO 2**

**DOCUMENTO  
DEGLI INTERVENTI  
DI POLITICA DEL LAVORO  
*2011 – 2013***

**II parte  
INTERVENTI**

# **II PARTE**

# **INTERVENTI**

# Disposizioni generali e requisiti di accesso

## 1. Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- **“lavoratore”**: persona occupata che, anche se non dipendente, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro;
  - **“lavoratore sospeso”**: lavoratore subordinato beneficiario di istituti di protezione sociale per sospesi (es. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà o in disoccupazione speciale per sospesi). Sono considerati tali anche i lavoratori per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni individuate dalla legge ai fini dell’ammissione ai relativi benefici da parte della Commissione Provinciale per l’Impiego (CPI);
  - **“disoccupato”**: persona che, nell’ambito dell’elenco anagrafico tenuto dai Centri per l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento, risulta in stato di disoccupazione; la durata della disoccupazione si calcola secondo il metodo commerciale;
  - **“inoccupato”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato, ma che non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa;
  - **“disoccupato in mobilità”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato ed iscritta nelle liste di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 o di cui all’art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la persona in mobilità in deroga;
  - **“lavoratore extracomunitario”**: cittadino non comunitario immigrato, dimorante nel territorio provinciale, che sia in regola con le norme nazionali che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale;
  - **“disabile”**: persona con disabilità documentata da certificato dell’autorità medica competente e, ove previsto, iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 delle legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dall’Agenzia del Lavoro di Trento;
  - **“svantaggiato”**: persona oggetto di processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, rientrante in una delle seguenti fattispecie:
    - utente dei servizi socio-sanitari, portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali ma non rientrante nelle tutele di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
    - **donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali**;
    - utente del Servizio Alcoolologia;
    - utente del Servizio Tossicodipendenze;
    - detenuto in regime di cui al titolo VI dell’Ordinamento penitenziario ed ex detenuto.
- Lo stato di difficoltà deve essere certificato dai competenti servizi.
- **“datore di lavoro”**: datore di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico;
  - **“micro, piccola, media o grande impresa”**: impresa considerata tale in base alle definizioni formulate dalla normativa europea (Regolamento CE 800/2008). Si ricorda che alla data di adozione del presente Documento, in base alla normativa sopra citata, appartengono alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell’ambito delle PMI, la

medesima normativa europea definisce piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; si definisce microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

- **“formazione specifica e formazione generale”**: formazione definita tale ai sensi della normativa europea (Regolamento CE 800/2008) dove per “formazione specifica” si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano solo limitatamente e per “formazione generale” si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **“formazione formale”**: formazione progettata per competenze ed obiettivi da raggiungere, erogata da tutori, docenti o esperti, sia in contesto aziendale, sia in strutture formative pubbliche o private, opportunamente documentata e certificata;
- **“formazione non formale”**: formazione attuata principalmente in un contesto produttivo sotto la guida di un tutore aziendale, organizzata per obiettivi e tesa all'apprendimento di abilità tecnico-operative opportunamente documentate ed attestate;
- **“soggetti accreditati FSE”**: soggetti cui sia riconosciuta l'idoneità ad erogare servizi al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione III del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008 e s.m. recante “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”;
- **“soggetti accreditati”**: soggetti cui sia riconosciuta l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro ai sensi della normativa provinciale;
- **“regolamento 800 (CE) 2008”**: regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 214 del 9.8.2008).

**D) Interventi per la valorizzazione di strumenti,  
anche sperimentali, destinati all'inserimento  
lavorativo, alla crescita individuale e all'occupabilità  
di persone svantaggiate**

## 18. FINANZIAMENTO A PROGETTO PER COOPERATIVE SOCIALI

### Finalità

Sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi al fine di promuovere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone disabili o svantaggiate.

### Contenuti

L'Agenzia del Lavoro può intervenire a sostegno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo attraverso le seguenti misure:

- a) **nuove cooperative e loro consorzi:** concessione di contributi a sostegno di studi di fattibilità e ad iniziative di formazione ed assistenza relative a progetti di costituzione di nuove cooperative sociali di inserimento lavorativo nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000 per ciascun progetto;
- b) **formazione del personale:** attuazione diretta da parte dell'Agenzia o concessione di contributi a cooperative o loro consorzi per attività di formazione professionale del personale delle cooperative coinvolte, nel rispetto degli standard e dei parametri stabiliti per le Azioni formative di cui al punto 4.1. "Interventi di formazione continua promossi dalle imprese o da consorzi di imprese, loro associazioni o enti bilaterali";
- c) **consulenze:** concessione di contributi a cooperative e loro consorzi per:
  - consulenze aventi ad oggetto l'organizzazione e lo sviluppo aziendale, nonché per iniziative di marketing sociale, nella misura massima del 80% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000 per ciascuna consulenza;
  - consulenze aventi ad oggetto la predisposizione di un piano strategico comune a più cooperative, nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000 per ciascuna consulenza.
- d) **sostegno all'assunzione di disabili e svantaggiati:**
  - 1) concessione di contributi della durata massima di 36 mesi, a cooperative, per progetti di assunzione a tempo indeterminato di persone disabili o svantaggiate così determinati:
    - fino al 60% del costo del lavoro per il primo anno;
    - fino al 40% del costo del lavoro per il secondo e terzo anno;

**Se l'assunzione riguarda donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali, le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 10 punti percentuali.**
  - 2) concessione di contributi a cooperative, della durata massima di 36 mesi e fino al 40% del costo del lavoro, per progetti di assunzione a tempo determinato di persone appartenenti alle seguenti tipologie di persone disabili o svantaggiate:
    - persone condannate o internate ammesse alle misure alternative alla detenzione;
    - persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
    - persone con problemi di tossicodipendenza inserite in un progetto di collaborazione con il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T);
    - persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettuale;
- e) **sostegno prolungato o ripetuto:**
  - concessione di contributi a cooperative, fino al 30% del costo del lavoro e per un periodo massimo di ulteriori 6 anni che decorrono dalla conclusione della concessione dei contributi

di cui alla lettera d), punti 1) e 2), per progetti di inserimento lavorativo di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo che rimangono o ritornano in carico alle cooperative in quanto non sono collocabili all'esterno o non hanno mantenuto il lavoro in un'impresa esterna o hanno avuto un periodo di interruzione del rapporto lavorativo senza essere collocati in altra impresa.

- f) **sostegno per tutor:** concessione di contributi a cooperative, finalizzati alla parziale copertura del costo del lavoro del personale, che operi in veste di tutor aziendale per progetti riguardanti contemporaneamente almeno due persone disabili o svantaggiate, fatte salve motivate deroghe. L'intervento è limitato al numero di persone necessario per consentire il sostegno al corretto inserimento lavorativo o al mantenimento in cooperativa delle persone disabili o svantaggiate. Per il sostegno delle persone indicate alla lettera e) può essere autorizzato l'affiancamento di un tutor, anche per un solo lavoratore. Il contributo non può superare il 35% del costo del lavoro dei tutor aziendali ammessi al sostegno per il periodo di durata del progetto e viene commisurato all'impegno effettivamente richiesto. Il tutor deve essere in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte, comprovate:
- dal possesso di idonei titoli di studio e, tenendo conto della relativa programmazione, dalla partecipazione ad un corso specifico promosso direttamente dall'Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della precedente lettera b);
  - da esperienze professionali.
- g) **sostegno per responsabile sociale:** concessione di contributi a cooperative, nella misura massima del 60% del costo del lavoro del responsabile sociale, misura comunque commisurata all'impegno effettivamente richiesto. Il responsabile sociale deve aver partecipato, tenendo conto della relativa programmazione, ad un corso specifico promosso direttamente dall'Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della precedente lettera b).
- h) **sostegno per inserimento nel mercato del lavoro ordinario:** contributi per favorire interventi di inserimento di persone disabili o svantaggiate in contesti produttivi ordinari, entro il limite di € 4.000 all'anno per ogni cooperativa. Tali interventi possono concretizzarsi anche in azioni di ricerca di opportunità occupazionali, se la cooperativa è appositamente autorizzata o accreditata o in azioni di affiancamento dei destinatari durante il periodo di inserimento nel mercato del lavoro ordinario.

I contributi concessi nell'ambito del presente intervento non sono cumulabili con altri contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

### **Soggetti richiedenti**

Cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lett. B della Legge n. 381 dell' 8 novembre 1991, recante "Disciplina delle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di disabili o svantaggiati."

### **Destinatari**

Persone disabili (anche se non iscritte agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1 comma 1 Legge 22 giugno 2000, n. 193.

Sono inoltre equiparati alle suddette persone:

- le persone considerate in stato di bisogno ai sensi della L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), ~~ed~~ i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) **nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali**;
- le persone disoccupate a seguito di rapporto di lavoro a termine nell'ambito delle attività del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale o le persone coinvolte negli interventi di accompagnamento all'occupabilità Interventi n. 19 e 20 di questo Documento) che, nonostante l'esperienza ivi maturata, non sono in grado di entrare nel mercato del lavoro oppure risultino segnalate dai servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione, ad eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

### **Modalità di accesso**

Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo "Contenuti", le cooperative sociali o i loro consorzi presentano all'Agenzia del Lavoro un progetto corredato da tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per permetterne la valutazione ai fini dell'ammissibilità.

Per poter accedere ai contributi indicati nelle rimanenti lettere, le cooperative sociali di inserimento lavorativo presentano annualmente all'Agenzia del Lavoro un progetto completo di tutte le indicazioni e la documentazione necessaria per permetterne la valutazione ai fini dell'ammissibilità. In particolare devono essere presentati i seguenti documenti:

- il piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al grado di autonomia economica della cooperativa richiedente;
- la relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva della stessa e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) nell'impresa;
- relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati, indicando:
  - a) modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
  - b) eventuali attività formative connesse;
  - c) caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
  - d) strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel mercato ordinario.

I Progetti sono preventivamente inoltrati al Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 per osservazioni.

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 (de minimis).

### **Riferimenti normativi**

Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge n. 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento)



D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)  
L.P.n. 32/90 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)  
Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)  
L.R. n. 15/93 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)  
Regolamento (CE) 1998/2006



## **18 bis. ATTUAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DESTINATI ALLO SVILUPPO DELL'OCCUPABILITA' DI PERSONE SVANTAGGIATE ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO DI SERVIZI.**

### **Finalità**

Attuazione di una nuova metodologia e strumentazione di intervento pubblico già sperimentata nell'anno 2012, destinata a promuovere la definizione e l'attuazione di progetti personalizzati destinati al recupero delle competenze per la cittadinanza e per il lavoro di soggetti posti in condizione di disabilità o di svantaggio.

Lo strumento dovrà garantire:

- agevole accessibilità da parte dei destinatari e delle loro famiglie;
- semplificazione delle procedure gestionali ed amministrative di accompagnamento;
- grado di "accettabilità" nei confronti della proposta da parte degli attori del sistema e dei Servizi pubblici coinvolti;
- efficacia nel raggiungimento dei risultati in termini di miglioramento delle attitudini ed abilità personali dei soggetti coinvolti compresa la loro attitudine a "transitare" verso occupazioni in settori di mercato non protetti.

### **Contenuti**

L'Agenzia del Lavoro sostiene l'attuazione di progetti individualizzati di azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, tutoraggio e crescita sociale e relazionale dei soggetti disabili o svantaggiati, di cui al successivo paragrafo, assegnando loro un titolo di acquisto di servizi commisurato alla complessità del progetto da attuare ed alle caratteristiche del soggetto richiedente. Tali progetti devono essere definiti e sottoscritti dal beneficiario (con l'eventuale partecipazione della famiglia), dai Servizi pubblici competenti e dal datore di lavoro che cura o ha curato l'inserimento lavorativo, purchè accreditato ai sensi dell'art. 17 bis della LP 19/1983 per l'erogazione dei servizi previsti.

Nel caso in cui il beneficiario sia persona seguita da operatori di riferimento della Legge 68/99 o da orientatori pubblici, il progetto prevede anche la collaborazione dei medesimi operatori.

I progetti individualizzati hanno durata ordinaria massima di 36 mesi. Tale durata, comunque definita e limitata, può essere prolungata fino ad un massimo di ulteriori 72 mesi, nel caso di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo.

Per il perseguimento delle finalità del presente intervento, i progetti individualizzati devono prevedere l'esistenza di un rapporto di lavoro in capo al soggetto richiedente. Tale rapporto, instaurato o da instaurare, assume carattere strumentale, ma necessario. Il contratto di lavoro deve avere durata non inferiore a quella del progetto.

I titoli di acquisto di servizi sono spendibili per azioni da realizzare presso unità produttive operanti in provincia di Trento.

Fino all'adozione della deliberazione di attuazione dell'art. 17 bis della LP 19/1983, si considerano provvisoriamente accreditati oltre alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 quinquies della LP 19/83, i soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

1. comprovata specializzazione nell'occupazione e nell'inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate;
2. previsione nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate;

3. disponibilità, per l'attuazione del progetto, di almeno una figura professionale di tutor con comprovata esperienza nel sostegno all'apprendimento di soggetti svantaggiati;
4. disponibilità, per l'attuazione del progetto, di almeno una figura professionale con comprovata esperienza nella gestione di relazioni con i servizi territoriali, in particolare quelli socio sanitari, e con il sistema delle imprese locali volto a garantire opportuna di passaggio a contesti occupazionali non protetti;
5. dimostrazione della effettiva realizzabilità dell'intero progetto mediante la presentazione di:
  - un piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al grado di autonomia economica del datore di lavoro che sostiene l'attuazione del progetto individuale;
  - una relazione sulla strategia perseguita dal datore di lavoro per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva e gli inserimenti lavorativi prospettati;
  - l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) dal datore di lavoro;
  - una relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati, indicando:
    - a) modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
    - b) eventuali attività formative connesse;
    - c) caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
    - d) strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel mercato ordinario.

I requisiti per l'accreditamento provvisorio sopra richiamati devono essere comprovati con certificazioni, attestazioni e relazioni, a norma di legge, da presentare all'Agenzia del Lavoro prima dell'adozione dei Progetti individuali. L'accreditamento provvisorio viene concesso con Determinazione dell'Agenzia del Lavoro.

I medesimi Progetti sono preventivamente inoltrati al Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 per osservazioni.

I titoli di acquisto di servizi hanno validità annuale ed hanno un valore nominale definito sulla base di una analisi storica dei costi connessi all'inserimento assistito di lavoratori disabili o svantaggiati, con adeguati profili di qualità per la cittadinanza attiva e di competenze per la vita e per il lavoro.

Il valore dei titoli di acquisto dei servizi corrisponde quindi ai "Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari" pro capite ai sensi e per tutti gli effetti definiti dall'art. 11, paragrafo 3, lettera b, numero ii), del Regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009.

Oltre ai citati costi diretti,

- in applicazione dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081 del 2006 e s.m. e i.,
  - tenendo conto della complessità connessa all'applicazione nel corso delle prime annualità dello strumento "titoli di acquisto di servizi",
  - tenendo conto della possibilità di riconoscere "... nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione",
- vengono riconosciuti anche costi indiretti, in ragione del 10% dei costi diretti sopra richiamati, come costi gestionali di prima applicazione.

Il valore "base storica" ed i criteri di verifica del raggiungimento dei traguardi progettuali, sono definiti con determinazione dirigenziale.

Il beneficiario, anche con il coinvolgimento della propria famiglia e con l'assistenza dei servizi pubblici competenti, sceglie il datore di lavoro che provvederà a collaborare nella definizione del progetto individuale e ad erogare i connessi servizi.

Il soggetto potrà richiedere l'assegnazione di un titolo di acquisto di servizi in qualsiasi momento dell'anno. Nel caso in cui il periodo che residua alla fine dell'anno solare sia inferiore ai 12 mesi, il valore del buono sarà determinato in proporzione.

I corrispettivi concessi nell'ambito del presente intervento non sono cumulabili con contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

I datori di lavoro chiamati ad erogare i servizi di cui al presente intervento non potranno contestualmente beneficiare di contributi ai sensi dell'intervento 18 di cui al presente Documento.

## **Soggetti richiedenti**

Possono richiedere titoli di acquisto di servizi le persone disabili (anche se non iscritti agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali) nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1 comma 1 Legge 22 giugno 2000, n. 193.

Possono inoltre richiedere questo intervento pubblico anche le persone considerate in stato di bisogno ai sensi della L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), **ed** i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) **nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.**

I soggetti richiedenti l'intervento devono presentare istanza all'Agenzia del Lavoro, anche tramite i servizi sociali o i CPI di riferimento del lavoratore richiedente, corredata dalla documentazione giustificativa il proprio stato di svantaggio soggettivo e dal progetto individuale di azioni integrate di accompagnamento, apprendimento lavorativo contestualizzato, tutoraggio e crescita sociale e relazionale da realizzare in contesto lavorativo garantito da datore di lavoro accreditato.

## **Modalità di utilizzo dei titoli di acquisto di servizi**

L'Agenzia del Lavoro comunica al soggetto richiedente, ai Servizi pubblici competenti ed al datore di lavoro che hanno sottoscritto il progetto di intervento gli esiti dell'istanza valutata e l'eventuale concessione di titoli di acquisto di servizi.

L'Agenzia del Lavoro comunica al soggetto erogatore del servizio il controvalore del titolo concesso; ricevuta la comunicazione, la cooperativa è tenuta ad erogare i servizi previsti dal progetto approvato.

Nel caso di rigetto motivato dell'istanza, l'Agenzia del Lavoro ne dà comunicazione ai sottoscrittori del progetto di intervento, chiedendo una sua eventuale riformulazione.

Durante l'erogazione dei servizi previsti dal progetto, l'Agenzia del Lavoro svolge tutte le valutazioni e le verifiche, anche in loco, in ordine alla correttezza, alla qualità e alla completezza delle azioni eseguite.

In caso di verifica della sussistenza di non corrette o non complete prestazioni, l'importo del titolo è motivatamente rideterminato o azzerato dall'Agenzia del Lavoro.

L'Agenzia del lavoro liquida al soggetto erogatore dei servizi il controvalore dei titoli di acquisto di servizi assegnati ai lavoratori beneficiari, con cadenza semestrale, sulla base di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal beneficiario del titolo.

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

## **Riferimenti normativi**

Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali);

Legge n. 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);

L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);

D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Regolamento (CE) 1081/2006;

Regolamento (CE) n. 396/2009;

Articolo 1 quinquies e art. 4 della Legge provinciale n. 19/83 così come da ultimo modificati con la Legge finanziaria provinciale 2013.

## **18 ter. FINANZIAMENTO DI PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE, INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.**

### **Finalità**

Promuovere l'apprendimento di competenze professionali e l'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate, senza lavoro da almeno 24 mesi, mediante l'inserimento presso cooperative sociali. Il concetto di "mancanza di lavoro" deve considerarsi nei termini seguenti<sup>1</sup>:

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- coloro che negli ultimi 24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata superiore ai 6 mesi;
- coloro che negli ultimi 24 mesi hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Al termine del progetto di sostegno i beneficiari possono essere conservati alle dipendenze delle cooperative medesime ovvero essere collocati in aziende diverse, in mercato non protetto. Sostenere la "transitività" delle persone interessate, deve comunque considerarsi il primo obiettivo dell'intervento descritto. A tal fine particolare attenzione viene dedicata alla formazione professionale delle persone beneficiarie e le figure a questa dedicate.

### **Contenuti**

L'Agenzia del Lavoro interviene a favore del sostegno all'attuazione di progetti individualizzati ed integrati di formazione professionale/inserimento professionale e transizione attuati esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo così come qualificate dall'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge n. 381 del 1991.

Il finanziamento viene concesso per la realizzazione di progetti individualizzati di durata massima triennale.

Tali progetti individualizzati devono prevedere di regola tre componenti:

1. la programmazione di interventi formativi di carattere generale per una durata variabile in ragione delle caratteristiche del beneficiario dai 3 ai 6 mesi (fino ai 12 mesi nel caso di disabili con deficit cognitivi) da realizzare con rapporto di tirocinio;
2. la programmazione di interventi di inserimento e socializzazione professionale (per un massimo di 24 mesi) da realizzare con rapporto di lavoro subordinato;
3. la programmazione (all'interno dei 24 mesi massimi di cui al precedente punto 2.) di interventi destinati alla transizione dei beneficiari in contesto professionale stabile ed a tempo indeterminato.

La programmazione di **interventi formativi** deve prevedere la descrizione dei seguenti elementi essenziali: le competenze possedute dal soggetto beneficiario al momento dell'inserimento, il quadro delle competenze traguardo, il sistema degli interventi previsti per l'acquisizione di dette competenze. Per l'attuazione delle azioni aventi contenuto formativo è previsto il riconoscimento di tre figure professionali:

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> In analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati"

- una figura di tutor della formazione ogni due soggetti beneficiari, fatte salve motivate deroghe. Il tutor deve essere in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte, comprovate:
  - dal possesso di idonei titoli di studio e, tenendo conto della relativa programmazione, dalla partecipazione ad un corso specifico promosso direttamente dall’Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della lettera b) paragrafo “Contenuti” dell’ intervento 18;
  - da adeguate esperienze professionali.
- una figura di coordinamento (responsabile sociale) fra i servizi di formazione, gli altri servizi sociali e/o socio sanitari, le figure di riferimento interne alla cooperativa e quelle esterne. Il responsabile sociale deve aver partecipato, tenendo conto della relativa programmazione, ad un corso specifico promosso direttamente dall’Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della lettera b) paragrafo “Contenuti” dell’ intervento 18.
- una o più figure di formatore interno o esterno alla cooperativa per i momenti di formazione fuori produzione coerenti con il progetto individuale programmato.

La natura ed i limiti di ammissibilità dei costi della fase formativa iniziale sono definiti dal Regolamento europeo di esenzione dalla notifica per gli aiuti alla formazione.

La programmazione di **interventi di inserimento** e socializzazione professionale, deve prevedere l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato con il sostegno economico dell’Agenzia per una durata massima pari a 24 mesi. Il sostegno per gli interventi di inserimento prevede il riconoscimento dei costi aventi natura e massimale pari a quelli stabiliti dal Regolamento europeo di esenzione dalla notifica per gli aiuti all’assunzione.

La programmazione di **interventi destinati alla transizione** dei beneficiari in contesto professionale stabile ed a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno un anno, deve prevedere interventi di orientamento, counselling, accompagnamento e assistenza per rendere effettiva tale transizione. I costi riconosciuti sono pari al 70% degli oneri effettivamente sostenuti da personale interno o da collaboratori esterni per facilitare tale fase che deve avere carattere di “formazione generale”. La durata di tali prestazioni non può essere superiore ai 6 mesi (di regola gli ultimi 6 mesi dell’inserimento lavorativo). Il riconoscimento economico degli interventi destinati alla transizione avviene solo se l’assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno un anno, da parte di altra azienda effettivamente si concretizza. Le spese per interventi destinati alla transizione non possono prevedere il riconoscimento di oneri del personale svantaggiato interessato (riconoscimento che avviene già a titolo di incentivo all’assunzione).

I finanziamenti di cui trattasi sono erogati a titolo del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del trattato”.

I contributi concessi nell’ambito del presente intervento non sono cumulabili con altri contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

### **Soggetti richiedenti**

Cooperative sociali di cui all’art. 1, co. 1, lett. B della Legge n. 381 dell’ 8 novembre 1991, recante “Disciplina delle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di disabili o svantaggiati.” o a loro consorzi, accreditati secondo quanto previsto nell’art. 17 bis della L. 16/06/1983 n. 19. Sino all’entrata in vigore della deliberazione di attuazione dell’art. 17 bis della



L. 16/06/1983 n. 19, sono soggetti richiedenti quelli che dimostrino di possedere i requisiti previsti per l'accreditamento temporaneo definiti nel paragrafo "Contenuti" dell'intervento 18 bis.

## **Destinatari**

Soggetti senza lavoro da almeno 24 mesi (cfr paragrafo "finalità") che rientrino nelle seguenti tipologie:

persone disabili (anche se non iscritte agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1 comma 1 Legge 22 giugno 2000, n. 193.

Sono inoltre equiparati alle suddette persone:

- le persone considerate in stato di bisogno ai sensi della L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), ed i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) **nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali;**
- le persone disoccupate a seguito di rapporto di lavoro a termine nell'ambito delle attività del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale o le persone coinvolte negli interventi di accompagnamento all'occupabilità (Interventi n. 19 e 20 di questo Documento) che, nonostante l'esperienza ivi maturata, non sono in grado di entrare nel mercato del lavoro e risultino segnalate dai servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione, ad eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

## **Modalità di accesso**

Le cooperative sociali o i loro consorzi presentano all'Agenzia del Lavoro un progetto integrato individuale corredato da tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per permetterne la valutazione ai fini dell'ammissibilità.

Devono inoltre essere presentati i seguenti documenti:

- il piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al grado di autonomia economica della cooperativa richiedente;
- la relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva della stessa e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) nell'impresa;
- relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati, indicando:
  - e) le modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
  - f) le attività formative connesse;
  - g) le caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;

- h) le strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel mercato ordinario.

I Progetti sono preventivamente inoltrati al Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 per osservazioni.

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento CE 800/2008.

### **Riferimenti normativi**

Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge n. 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento)

D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

L.P.n. 32/90 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)

Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

L.R. n. 15/93 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)

Regolamento (CE) 800/2008.

Legge finanziaria provinciale 2013.

Articolo 1 quinquies e art. 4 della Legge provinciale n. 19/83 così come da ultimo modificati con la Legge finanziaria provinciale 2013.

**E) INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO  
ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI  
SOCIALMENTE UTILI**

## **19. PROGETTI PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

### **Finalità**

Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone deboli e favorire quindi il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale.

Il principio che permea la presente area di interventi è la centralità del lavoro per valorizzare la persona: le attività lavorative svolte rappresentano l'occasione per valorizzare la persona e devono essere quindi, nel limite dello strumento a disposizione, coerenti e compatibili con gli obiettivi che si intendono perseguire.

I percorsi lavorativi devono perseguire uno dei seguenti macro obiettivi:

- a) mantenimento delle capacità lavorative: vi rientrano i lavoratori per i quali l'intervento rappresenta un punto di arrivo; la tenuta lavorativa può considerarsi un successo perché per situazione psico-fisica o familiare-sociale non è pensabile un'evoluzione ulteriore rispetto al ruolo ed all'impegno lavorativo;
- b) crescita e formazione delle competenze base in ambito lavorativo (pre-requisiti): per questi lavoratori l'intervento diventa un ponte per il mercato del lavoro ordinario. E' previsto un percorso secondo quanto stabilito dall'intervento 20.1 del presente Documento;
- c) conoscenza e osservazione sul lavoro: per questa categoria di lavoratori sconosciuti o poco conosciuti dal punto di vista lavorativo, l'azione rappresenta un punto di aggancio, per l'avvio di una progettualità lavorativa concreta e spendibile.

### **Contenuti**

#### **1. I progetti**

I progetti rientrano in programmi territoriali e sono definiti in relazione alla consistenza di apposite liste di soggetti in condizione di debolezza occupazionale.

I progetti devono avere per oggetto "servizi d'interesse generale" ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Per applicare tali necessarie disposizioni, devono sussistere le seguenti imprescindibili condizioni:

1. l'Ente pubblico che propone l'azione finanziata ed assegna i lavori ai soggetti attuatori, deve formalizzare un incarico che conferisca esclusivamente alle medesime la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto; quest'ultimo deve essere inequivocabilmente individuato "di utilità collettiva" e dare luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione richiamata, articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
2. il conferimento dell'incarico deve fare riferimento ad un servizio d'interesse economico generale, cioè sostenere e valorizzare l'occupabilità di soggetti svantaggiati, nonché specificare il territorio interessato all'azione;
3. il conferimento dell'incarico deve far emergere i parametri di calcolo del corrispettivo ed evidenziare che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso. Nei casi in cui non si applichi una procedura di appalto pubblico o confronto concorrenziale, la commessa attribuita alla cooperativa non deve comportare una maggiorazione di compensi

eccessiva (superiore a circa il 15%) rispetto al valore storico praticato per affidamenti di analoghi servizi, rivalutato in ragione degli adeguamenti contrattuali e dell'indice ISTAT dell'inflazione programmata.

I progetti devono essere a termine, con durata di norma da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 10 mesi e devono indicare i nominativi delle persone componenti le squadre di lavoro.

I progetti devono avere prevalente contenuto di manodopera e riguardare i settori di attività di seguito elencati:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione;
- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;
- riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Ente;
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori;
- particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

Per i progetti riguardanti i lavori di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione, la squadra di lavoro deve essere composta da almeno due soggetti ed almeno il 50% dei componenti, capo squadra escluso, deve appartenere alle categorie indicate alle lettere c) o d) del paragrafo destinatari, salvo indisponibilità negli elenchi comprensoriali o delle Comunità di Valle, a progetto approvato, di persone "segnalate" o invalide (nel caso di dimissioni o licenziamenti).

## **2. *Contratto di lavoro e articolazione dell'orario***

I rapporti di lavoro sono a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro. Il normale orario di lavoro va distribuito sull'intera giornata prevedendo non più di cinque ore consecutive al mattino e il rimanente, per completare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal contratto collettivo, al pomeriggio con almeno un'ora di interruzione per la pausa del pranzo. Il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, di tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero per la durata del periodo di lavoro a tempo determinato).

Orari di lavoro particolari, modifiche dell'orario di lavoro e composizione di gruppi di lavoratori dettata da particolari condizioni contingenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del Lavoro.

## **3. *Contributo per costo del lavoro***

I progetti approvati sono sostenuti tramite un contributo economico pari al 70% del solo costo del lavoro, più IVA, prendendo a riferimento il salario definito dall'apposito Contratto Collettivo provinciale di lavoro. Per i lavoratori rientranti nelle 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili inseriti negli elenchi previsti dalla normativa sugli invalidi, con invalidità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%, l'Agenzia interviene con un contributo pari al 100% del costo lavoro più IVA.

Il contributo dell'agenzia del Lavoro è erogato secondo le modalità ed i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'agenzia del Lavoro; per l'anno 2012, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, il contributo viene erogato in 3 rate:

la prima entro 30 giorni dall'inizio dei lavori in misura massima pari al 20% del finanziamento approvato, la seconda, in misura massima pari al 60% del finanziamento concesso all'inizio dell'esercizio 2013, il saldo, a fine lavori, dietro presentazione, da parte delle Amministrazioni locali o APSP di rendicontazione relativa agli oneri per il costo lavoro effettivamente sostenuti.

#### **4. Caposquadra e Coordinatore di cantiere**

Il caposquadra deve essere in possesso di esperienza e professionalità utili allo svolgimento del proprio ruolo e deve partecipare ai corsi di formazione organizzati allo scopo dall'agenzia del Lavoro. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra deve essere individuato dall'Ente titolare del progetto in accordo, ove possibile, con il datore di lavoro affidatario dei progetti.

Il Coordinatore di cantiere viene messo a disposizione dall'affidatario dei lavori e deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa in campi coerenti con le attività svolte. Il coordinatore medesimo ha l'obbligo di monitorare costantemente le squadre di lavoro seguendo i singoli lavoratori impiegati, visitando direttamente i cantieri di lavoro almeno due volte la settimana, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico che socio-relazionale.

Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari al lavoratore, visitando i cantieri di lavoro, intrattenendo i contatti con l'Ente promotore del progetto, con i Servizi socio-sanitari territoriali di riferimento, con la Cooperativa/azienda datore di lavoro e con l'agenzia del Lavoro.

##### **4.1 Contributo per Caposquadra**

Per progetti che coinvolgano gruppi di lavoro composti da almeno 3,5 opportunità occupazionali in possesso dei requisiti richiesti, l'agenzia del Lavoro sostiene finanziariamente l'impiego di un caposquadra.

Tale sostegno prevede la copertura totale del costo lavoro del caposquadra, più IVA, calcolato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro applicato per la corrispondente figura professionale. Qualora il caposquadra sia individuato tra i dipendenti delle cooperative con incarichi rientranti nel Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, il relativo costo lavoro rimane a carico di detto Servizio.

##### **4.2 Contributo per Coordinatore di cantiere**

Per il Coordinatore di cantiere, figura prevista per tutti i progetti, l'agenzia del Lavoro riconosce un finanziamento pari al 13% del contributo concesso.

#### **5. Attività di supporto**

Allo scopo consolidare l'azione di costruzione di un sistema di relazioni tra i vari interlocutori interessati, l'agenzia del Lavoro organizza incontri con:

- gli Enti promotori dei progetti, le loro associazioni e le imprese affidatarie dei lavori, per promuovere consapevolezza e condivisione sulle finalità dell'intervento, sulla garanzia dell'autonomia operativa dei progetti nonché sul raccordo operativo sia a livello programmatico che gestionale con i Servizi Socio Sanitari segnalanti;
- le Strutture organizzative dei Servizi Socio Sanitari, per definire protocolli operativi.

#### **Soggetti richiedenti**

Comuni, Consorzi tra Comuni, Comprensori, Comunità di Valle e APSP.

Ogni anno la Giunta Provinciale, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego, stabilisce il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili nel corso dell'anno successivo. Sono inoltre messe a disposizione 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80%.

Tali opportunità occupazionali sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro tra le diverse aree territoriali, tenuto conto del reale stato di bisogno risultante dalle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro.

In particolare il Consiglio seguirà due criteri, graduati in ordine di importanza:

4. la capacità storica dei territori di proporre progetti di inserimento;
5. l'evoluzione delle richieste di intervento, attestate dal numero di iscrizioni alle liste.

Nell'assegnazione delle opportunità occupazionali saranno seguite le seguenti priorità:

- consistenza del numero di iscritti nelle liste in ambito comunale;
- progetti sovra comunali con caposquadra;
- squadre di lavoro con caposquadra;
- presenza di manodopera femminile nelle squadre.

In particolare, per migliorare la qualità degli interventi, verrà data priorità ai progetti "sovra-comunali" per riuscire a comporre gruppi di lavoro più numerosi (che consentono la presenza di un capo-squadra) e meglio equilibrati (possibilità di attingere quindi da liste sovra-comunali).

Qualora i lavoratori siano assunti a tempo parziale, essi incidono sul numero delle opportunità occupazionali in proporzione alle ore di lavoro svolte.

Nel caso di accertate difficoltà di formazione e di gestione dei gruppi, potrà essere superato il vincolo della residenzialità nel comune del lavoratore.

L'Ente deve comunicare all'Agenzia del Lavoro i criteri adottati per la scelta dei componenti la squadra. Tali criteri devono essere oggettivi e determinati in via preventiva alla loro applicazione.

### **Soggetti attuatori**

Sono soggetti attuatori le cooperative sociali di tipo b) o di produzione lavoro; l'Azienda Speciale Consorziale di Trento – Sopramonte; la Magnifica Comunità di Fiemme. I Soggetti attuatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede amministrativa autonoma che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
- dotazione di macchinari ed attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto dell'assegnazione dell'incarico di gestione;
- possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto.

La valutazione della squadra e dei singoli lavoratori è di competenza della cooperativa affidataria tramite la figura del Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla cooperativa (principalmente capi-squadra, servizi sociali e sanitari, referenti del soggetto promotore). Il processo e l'esito di tale valutazione (che prevede una tappa intermedia ed una finale) sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione" che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali del soggetto promotore, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai propri lavoratori segnalati.

E' prevista, inoltre, la stesura da parte del Coordinatore di cantiere della "relazione tecnica finale" dei lavori svolti.

Possono essere realizzati interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte. Per i capisquadra sono previste attività formative specifiche, da attuarsi preferibilmente prima dell'avvio dei cantieri. Per gli altri lavoratori, oltre a quanto obbligatoriamente previsto in ambito di sicurezza sul lavoro possono essere realizzate, anche su iniziativa del datore di lavoro, una o più giornate di informazione in merito alle finalità dell'iniziativa, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro nonché l'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti.

Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Al fine di mantenere monitorati i lavoratori coinvolti anche nel periodo di non attivazione dei progetti, l'Agenzia del Lavoro può organizzare, con la collaborazione degli Enti affidatari, corsi informativi/formativi anche in materie specifiche inerenti le attività oggetto dei lavori con il preciso scopo di fornire conoscenze utili a migliorare la prestazione lavorativa ed al mantenimento/miglioramento delle modalità lavorative.

L'Agenzia del Lavoro sollecita e promuove con i soggetti promotori e attuatori di progetti anche in collaborazione con i Servizi Socio-sanitari, attività di monitoraggio e sostegno invernale (per esempio tramite incontri o visite in cooperativa, percorsi formativi o di socializzazione, esperienze di tirocinio in laboratori gestiti da organizzazioni di terzo settore, ecc.).

## **Destinatari**

Disoccupati residenti in via continuativa da almeno tre anni in provincia di Trento alla data di presentazione della domanda oppure iscrizione all'AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati trentini.

Disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80%, individuati dagli operatori di riferimento della Legge 68/99 dell'Agenzia del Lavoro.

I soggetti, iscritti alle liste di cui al presente intervento approvate dall'Agenzia del Lavoro,, devono appartenere alle seguenti categorie:

- a) disoccupati da più di 12 mesi, con più di 35 anni;
- b) disoccupati da più di tre mesi, con più di 50 anni;
- c) disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
- d) disoccupati in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione; disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di garanzia, segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione;
- e) **donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.**

Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.

Possono essere comunque ammessi i lavoratori destinatari appartenenti alle categorie di cui sopra beneficiari del reddito di garanzia o appartenenti ad un nucleo familiare che lo percepisce. Ferma restando l'applicazione della normativa in materia di decadenza dallo stato di disoccupazione e di perdita degli ammortizzatori sociali, il rifiuto da parte del lavoratore all'impiego nell'ambito della presente operazione, nonché la mancata partecipazione ai corsi di formazione, in assenza di giustificato motivo comportano la cancellazione del lavoratore dalle liste e l'esclusione dalla possibilità di iscrizione alle stesse per l'anno successivo.



È sufficiente la residenza in provincia di Trento oppure l'iscrizione all'AIRE da parte di emigrati trentini al momento della presentazione della domanda nei seguenti casi:

- soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera d). In tal caso sarà compito del servizio segnalante di riferimento fornire, oltre al consueto modello di segnalazione, una dettagliata relazione che evidenzi la necessità di iscrizione, considerando l'eventuale inserimento lavorativo come parte integrante del più ampio progetto terapeutico-riabilitativo che il servizio medesimo ha predisposto con la persona interessata;
- soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera c), segnalati dall'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del Lavoro.

Si precisa che i servizi socio-sanitari titolati a segnalare tramite apposita certificazione i lavoratori appartenenti ~~alla categoria~~ alle categorie di cui ~~alla lettera~~ alle lettere d) ed e) sono:

- il Servizio Socio-assistenziale;
- il Servizio di Salute Mentale (U.O. Psichiatria/U.O. Psicologia);
- il Ser.T (Servizio per le tossicodipendenze);
- il Servizio di Alcologia;
- l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero di Grazia e Giustizia;
- altri Servizi titolati alla segnalazione individuati a norma di legge.

L'Agenzia del Lavoro, in particolare l'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, segnala i casi riferibili alla fattispecie "c".

Il Servizio segnalante dichiara altresì la disponibilità ad operare come referente sia nei confronti degli Enti (promotori dei progetti) che delle Cooperative (datori di lavoro), al fine di assicurare il perseguimento delle finalità indicate nel presente Documento, in particolare per garantire una positiva progettazione, gestione e valutazione dei percorsi lavorativi, anche al fine di delineare, ove possibile, alternative occupazionali.

### **Tavolo permanente**

E' istituito presso l'Agenzia del Lavoro un tavolo permanente con finalità informative e consultive, composto da rappresentanti degli Enti titolari dei progetti e/o loro consorzi e degli enti attuatori, dai Servizi Sociali territoriali, dal Movimento Cooperativo e dall'Agenzia del Lavoro. Il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'andamento complessivo delle operazioni, per analizzare e proporre eventuali soluzioni alle problematiche operative che si presentano di volta in volta.

### **Sostegno alla transizione**

L'Agenzia del Lavoro, in coerenza con le finalità di recupero sociale e lavorativo, attua interventi volti a favorire e sostenere l'inserimento o il rientro nel normale mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti. A tale proposito l'Agenzia del Lavoro:

- attua azioni di monitoraggio presso le imprese del Trentino, mirate alla ricerca di possibili sbocchi occupazionali;
- organizza corsi di formazione, all'interno o fuori dall'orario di lavoro compatibilmente con le disposizioni del contratto di categoria, mirati all'acquisizione di competenze lavorative coerenti con le figure professionali effettivamente richieste sul mercato del lavoro;
- programma specifici corsi di formazione per i lavoratori interessati che prevedano anche stage aziendali, volti all'inserimento lavorativo, presso le imprese che si dichiarano disponibili e sostiene l'inserimento attraverso le incentivazioni previste dall'intervento n. 5 (incentivi all'assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura) del presente Documento;

- sostiene ed accompagna la ricerca di idonei sbocchi occupazionali per i lavoratori ed i disoccupati che abbiano acquisito potenzialità e capacità spendibili.

### **Modalità di finanziamento**

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

### **Modalità di accesso**

I destinatari interessati devono presentare domanda presso i Centri per l'Impiego, secondo modelli predisposti allo scopo dall'Agenzia del lavoro. I requisiti soggettivi richiesti devono essere posseduti dal lavoratore all'atto della presentazione della domanda e all'atto dell'assunzione.

### **Riferimenti normativi**

Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

# TESTO COORDINATO

## Disposizioni generali e requisiti di accesso

### 1. Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- **“lavoratore”**: persona occupata che, anche se non dipendente, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro;
- **“lavoratore sospeso”**: lavoratore subordinato beneficiario di istituti di protezione sociale per sospesi (es. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà o in disoccupazione speciale per sospesi). Sono considerati tali anche i lavoratori per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni individuate dalla legge ai fini dell’ammissione ai relativi benefici da parte della Commissione Provinciale per l’Impiego (CPI);
- **“disoccupato”**: persona che, nell’ambito dell’elenco anagrafico tenuto dai Centri per l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento, risulta in stato di disoccupazione; la durata della disoccupazione si calcola secondo il metodo commerciale;
- **“inoccupato”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato, ma che non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa;
- **“disoccupato in mobilità”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato ed iscritta nelle liste di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 o di cui all’art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la persona in mobilità in deroga;
- **“lavoratore extracomunitario”**: cittadino non comunitario immigrato, dimorante nel territorio provinciale, che sia in regola con le norme nazionali che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale;
- **“disabile”**: persona con disabilità documentata da certificato dell’autorità medica competente e, ove previsto, iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 delle legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dall’Agenzia del Lavoro di Trento;
- **“svantaggiato”**: persona oggetto di processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, rientrante in una delle seguenti fattispecie:
  - utente dei servizi socio-sanitari, portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali ma non rientrante nelle tutele di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
  - donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali;
  - utente del Servizio Alcoolologia;
  - utente del Servizio Tossicodipendenze;
  - detenuto in regime di cui al titolo VI dell’Ordinamento penitenziario ed ex detenuto.Lo stato di difficoltà deve essere certificato dai competenti servizi.
- **“datore di lavoro”**: datore di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico;

- **“micro, piccola, media o grande impresa”**: impresa considerata tale in base alle definizioni formulate dalla normativa europea (Regolamento CE 800/2008). Si ricorda che alla data di adozione del presente Documento, in base alla normativa sopra citata, appartengono alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell’ambito delle PMI, la medesima normativa europea definisce piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; si definisce microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
- **“formazione specifica e formazione generale”**: formazione definita tale ai sensi della normativa europea (Regolamento CE 800/2008) dove per “formazione specifica” si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano solo limitatamente e per “formazione generale” si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **“formazione formale”**: formazione progettata per competenze ed obiettivi da raggiungere, erogata da tutori, docenti o esperti, sia in contesto aziendale, sia in strutture formative pubbliche o private, opportunamente documentata e certificata;
- **“formazione non formale”**: formazione attuata principalmente in un contesto produttivo sotto la guida di un tutore aziendale, organizzata per obiettivi e tesa all’apprendimento di abilità tecnico-operative opportunamente documentate ed attestate;
- **“soggetti accreditati FSE”**: soggetti cui sia riconosciuta l’idoneità ad erogare servizi al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione III del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008 e s.m. recante “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”;
- **“soggetti accreditati”**: soggetti cui sia riconosciuta l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro ai sensi della normativa provinciale;
- **“regolamento 800 (CE) 2008”**: regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 214 del 9.8.2008).

**D) Interventi per la valorizzazione di strumenti,  
anche sperimentali, destinati all'inserimento  
lavorativo, alla crescita individuale e all'occupabilità  
di persone svantaggiate**

## 18. FINANZIAMENTO A PROGETTO PER COOPERATIVE SOCIALI

### Finalità

Sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi al fine di promuovere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone disabili o svantaggiate.

### Contenuti

L'Agenzia del Lavoro può intervenire a sostegno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo attraverso le seguenti misure:

- i) **nuove cooperative e loro consorzi:** concessione di contributi a sostegno di studi di fattibilità e ad iniziative di formazione ed assistenza relative a progetti di costituzione di nuove cooperative sociali di inserimento lavorativo nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000 per ciascun progetto;
- j) **formazione del personale:** attuazione diretta da parte dell'Agenzia o concessione di contributi a cooperative o loro consorzi per attività di formazione professionale del personale delle cooperative coinvolte, nel rispetto degli standard e dei parametri stabiliti per le Azioni formative di cui al punto 4.1. "Interventi di formazione continua promossi dalle imprese o da consorzi di imprese, loro associazioni o enti bilaterali";
- k) **consulenze:** concessione di contributi a cooperative e loro consorzi per:
  - consulenze aventi ad oggetto l'organizzazione e lo sviluppo aziendale, nonché per iniziative di marketing sociale, nella misura massima del 80% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000 per ciascuna consulenza;
  - consulenze aventi ad oggetto la predisposizione di un piano strategico comune a più cooperative, nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000 per ciascuna consulenza.
- l) **sostegno all'assunzione di disabili e svantaggiati:**
  - 1) concessione di contributi della durata massima di 36 mesi, a cooperative, per progetti di assunzione a tempo indeterminato di persone disabili o svantaggiate così determinati:
    - fino al 60% del costo del lavoro per il primo anno;
    - fino al 40% del costo del lavoro per il secondo e terzo anno;Se l'assunzione riguarda donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali, le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 10 punti percentuali.
  - 2) concessione di contributi a cooperative, della durata massima di 36 mesi e fino al 40% del costo del lavoro, per progetti di assunzione a tempo determinato di persone appartenenti alle seguenti tipologie di persone disabili o svantaggiate:
    - persone condannate o internate ammesse alle misure alternative alla detenzione;
    - persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
    - persone con problemi di tossicodipendenza inserite in un progetto di collaborazione con il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T);
    - persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo;
- m) **sostegno prolungato o ripetuto:**
  - concessione di contributi a cooperative, fino al 30% del costo del lavoro e per un periodo massimo di ulteriori 6 anni che decorrono dalla conclusione della concessione dei contributi

di cui alla lettera d), punti 1) e 2), per progetti di inserimento lavorativo di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo che rimangono o ritornano in carico alle cooperative in quanto non sono collocabili all'esterno o non hanno mantenuto il lavoro in un'impresa esterna o hanno avuto un periodo di interruzione del rapporto lavorativo senza essere collocati in altra impresa.

- n) **sostegno per tutor:** concessione di contributi a cooperative, finalizzati alla parziale copertura del costo del lavoro del personale, che operi in veste di tutor aziendale per progetti riguardanti contemporaneamente almeno due persone disabili o svantaggiate, fatte salve motivate deroghe. L'intervento è limitato al numero di persone necessario per consentire il sostegno al corretto inserimento lavorativo o al mantenimento in cooperativa delle persone disabili o svantaggiate. Per il sostegno delle persone indicate alla lettera e) può essere autorizzato l'affiancamento di un tutor, anche per un solo lavoratore. Il contributo non può superare il 35% del costo del lavoro dei tutor aziendali ammessi al sostegno per il periodo di durata del progetto e viene commisurato all'impegno effettivamente richiesto. Il tutor deve essere in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte, comprovate:
- dal possesso di idonei titoli di studio e, tenendo conto della relativa programmazione, dalla partecipazione ad un corso specifico promosso direttamente dall'Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della precedente lettera b);
  - da esperienze professionali.
- o) **sostegno per responsabile sociale:** concessione di contributi a cooperative, nella misura massima del 60% del costo del lavoro del responsabile sociale, misura comunque commisurata all'impegno effettivamente richiesto. Il responsabile sociale deve aver partecipato, tenendo conto della relativa programmazione, ad un corso specifico promosso direttamente dall'Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della precedente lettera b).
- p) **sostegno per inserimento nel mercato del lavoro ordinario:** contributi per favorire interventi di inserimento di persone disabili o svantaggiate in contesti produttivi ordinari, entro il limite di € 4.000 all'anno per ogni cooperativa. Tali interventi possono concretizzarsi anche in azioni di ricerca di opportunità occupazionali, se la cooperativa è appositamente autorizzata o accreditata o in azioni di affiancamento dei destinatari durante il periodo di inserimento nel mercato del lavoro ordinario.

I contributi concessi nell'ambito del presente intervento non sono cumulabili con altri contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

### **Soggetti richiedenti**

Cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lett. B della Legge n. 381 dell' 8 novembre 1991, recante "Disciplina delle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di disabili o svantaggiati."

### **Destinatari**

Persone disabili (anche se non iscritte agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1 comma 1 Legge 22 giugno 2000, n. 193.

Sono inoltre equiparati alle suddette persone:

- le persone considerate in stato di bisogno ai sensi della L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali;
- le persone disoccupate a seguito di rapporto di lavoro a termine nell'ambito delle attività del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale o le persone coinvolte negli interventi di accompagnamento all'occupabilità Interventi n. 19 e 20 di questo Documento) che, nonostante l'esperienza ivi maturata, non sono in grado di entrare nel mercato del lavoro oppure risultino segnalate dai servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione, ad eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

### **Modalità di accesso**

Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo "Contenuti", le cooperative sociali o i loro consorzi presentano all'Agenzia del Lavoro un progetto corredato da tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per permetterne la valutazione ai fini dell'ammissibilità.

Per poter accedere ai contributi indicati nelle rimanenti lettere, le cooperative sociali di inserimento lavorativo presentano annualmente all'Agenzia del Lavoro un progetto completo di tutte le indicazioni e la documentazione necessaria per permetterne la valutazione ai fini dell'ammissibilità. In particolare devono essere presentati i seguenti documenti:

- il piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al grado di autonomia economica della cooperativa richiedente;
- la relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva della stessa e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) nell'impresa;
- relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati, indicando:
  - i) modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
  - j) eventuali attività formative connesse;
  - k) caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
  - l) strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel mercato ordinario.

I Progetti sono preventivamente inoltrati al Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 per osservazioni.

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 (de minimis).

### **Riferimenti normativi**

Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge n. 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento)



D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)  
L.P.n. 32/90 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)  
Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)  
L.R. n. 15/93 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)  
Regolamento (CE) 1998/2006

## **18 bis. ATTUAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DESTINATI ALLO SVILUPPO DELL'OCCUPABILITA' DI PERSONE SVANTAGGIATE ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO DI SERVIZI.**

### **Finalità**

Attuazione di una nuova metodologia e strumentazione di intervento pubblico già sperimentata nell'anno 2012, destinata a promuovere la definizione e l'attuazione di progetti personalizzati destinati al recupero delle competenze per la cittadinanza e per il lavoro di soggetti posti in condizione di disabilità o di svantaggio.

Lo strumento dovrà garantire:

- agevole accessibilità da parte dei destinatari e delle loro famiglie;
- semplificazione delle procedure gestionali ed amministrative di accompagnamento;
- grado di "accettabilità" nei confronti della proposta da parte degli attori del sistema e dei Servizi pubblici coinvolti;
- efficacia nel raggiungimento dei risultati in termini di miglioramento delle attitudini ed abilità personali dei soggetti coinvolti compresa la loro attitudine a "transitare" verso occupazioni in settori di mercato non protetti.

### **Contenuti**

L'Agenzia del Lavoro sostiene l'attuazione di progetti individualizzati di azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, tutoraggio e crescita sociale e relazionale dei soggetti disabili o svantaggiati, di cui al successivo paragrafo, assegnando loro un titolo di acquisto di servizi commisurato alla complessità del progetto da attuare ed alle caratteristiche del soggetto richiedente. Tali progetti devono essere definiti e sottoscritti dal beneficiario (con l'eventuale partecipazione della famiglia), dai Servizi pubblici competenti e dal datore di lavoro che cura o ha curato l'inserimento lavorativo, purchè accreditato ai sensi dell'art. 17 bis della LP 19/1983 per l'erogazione dei servizi previsti.

Nel caso in cui il beneficiario sia persona seguita da operatori di riferimento della Legge 68/99 o da orientatori pubblici, il progetto prevede anche la collaborazione dei medesimi operatori.

I progetti individualizzati hanno durata ordinaria massima di 36 mesi. Tale durata, comunque definita e limitata, può essere prolungata fino ad un massimo di ulteriori 72 mesi, nel caso di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo.

Per il perseguimento delle finalità del presente intervento, i progetti individualizzati devono prevedere l'esistenza di un rapporto di lavoro in capo al soggetto richiedente. Tale rapporto, instaurato o da instaurare, assume carattere strumentale, ma necessario. Il contratto di lavoro deve avere durata non inferiore a quella del progetto.

I titoli di acquisto di servizi sono spendibili per azioni da realizzare presso unità produttive operanti in provincia di Trento.

Fino all'adozione della deliberazione di attuazione dell'art. 17 bis della LP 19/1983, si considerano provvisoriamente accreditati oltre alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 quinquies della LP 19/83, i soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

1. comprovata specializzazione nell'occupazione e nell'inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate;
2. previsione nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate;

3. disponibilità, per l'attuazione del progetto, di almeno una figura professionale di tutor con comprovata esperienza nel sostegno all'apprendimento di soggetti svantaggiati;
4. disponibilità, per l'attuazione del progetto, di almeno una figura professionale con comprovata esperienza nella gestione di relazioni con i servizi territoriali, in particolare quelli socio sanitari, e con il sistema delle imprese locali volto a garantire opportuna di passaggio a contesti occupazionali non protetti;
5. dimostrazione della effettiva realizzabilità dell'intero progetto mediante la presentazione di:
  - un piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al grado di autonomia economica del datore di lavoro che sostiene l'attuazione del progetto individuale;
  - una relazione sulla strategia perseguita dal datore di lavoro per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva e gli inserimenti lavorativi prospettati;
  - l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) dal datore di lavoro;
  - una relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati, indicando:
    - a) modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
    - b) eventuali attività formative connesse;
    - c) caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
    - d) strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel mercato ordinario.

I requisiti per l'accreditamento provvisorio sopra richiamati devono essere comprovati con certificazioni, attestazioni e relazioni, a norma di legge, da presentare all'Agenzia del Lavoro prima dell'adozione dei Progetti individuali. L'accreditamento provvisorio viene concesso con Determinazione dell'Agenzia del Lavoro.

I medesimi Progetti sono preventivamente inoltrati al Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 per osservazioni.

I titoli di acquisto di servizi hanno validità annuale ed hanno un valore nominale definito sulla base di una analisi storica dei costi connessi all'inserimento assistito di lavoratori disabili o svantaggiati, con adeguati profili di qualità per la cittadinanza attiva e di competenze per la vita e per il lavoro, con le percentuali di riconoscibilità definite per il precedente intervento n. 18.

Il valore dei titoli di acquisto dei servizi corrisponde quindi ai "Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari" pro capite ai sensi e per tutti gli effetti definiti dall'art. 11, paragrafo 3, lettera b, numero ii), del Regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009.

Oltre ai citati costi diretti,

- in applicazione dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081 del 2006 e s.m. e i.,
  - tenendo conto della complessità connessa all'applicazione nel corso delle prime annualità dello strumento "titoli di acquisto di servizi",
  - tenendo conto della possibilità di riconoscere "... nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione",
- vengono riconosciuti anche costi indiretti, in ragione del 10% dei costi diretti sopra richiamati, come costi gestionali di prima applicazione.

Il valore "base storica" ed i criteri di verifica del raggiungimento dei traguardi progettuali, sono definiti con determinazione dirigenziale.

Il beneficiario, anche con il coinvolgimento della propria famiglia e con l'assistenza dei servizi pubblici competenti, sceglie il datore di lavoro che provvederà a collaborare nella definizione del progetto individuale e ad erogare i connessi servizi.

Il soggetto potrà richiedere l'assegnazione di un titolo di acquisto di servizi in qualsiasi momento dell'anno. Nel caso in cui il periodo che residua alla fine dell'anno solare sia inferiore ai 12 mesi, il valore del buono sarà determinato in proporzione.

I corrispettivi concessi nell'ambito del presente intervento non sono cumulabili con contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

I datori di lavoro chiamati ad erogare i servizi di cui al presente intervento non potranno contestualmente beneficiare di contributi ai sensi dell'intervento 18 di cui al presente Documento.

### **Soggetti richiedenti**

Possono richiedere titoli di acquisto di servizi le persone disabili (anche se non iscritti agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali) nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1 comma 1 Legge 22 giugno 2000, n. 193.

Possono inoltre richiedere questo intervento pubblico anche le persone considerate in stato di bisogno ai sensi della L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.

I soggetti richiedenti l'intervento devono presentare istanza all'Agenzia del Lavoro, anche tramite i servizi sociali o i CPI di riferimento del lavoratore richiedente, corredata dalla documentazione giustificativa il proprio stato di svantaggio soggettivo e dal progetto individuale di azioni integrate di accompagnamento, apprendimento lavorativo contestualizzato, tutoraggio e crescita sociale e relazionale da realizzare in contesto lavorativo garantito da datore di lavoro accreditato.

### **Modalità di utilizzo dei titoli di acquisto di servizi**

L'Agenzia del Lavoro comunica al soggetto richiedente, ai Servizi pubblici competenti ed al datore di lavoro che hanno sottoscritto il progetto di intervento gli esiti dell'istanza valutata e l'eventuale concessione di titoli di acquisto di servizi.

L'Agenzia del Lavoro comunica al soggetto erogatore del servizio il controvalore del titolo concesso; ricevuta la comunicazione, la cooperativa è tenuta ad erogare i servizi previsti dal progetto approvato.

Nel caso di rigetto motivato dell'istanza, l'Agenzia del Lavoro ne dà comunicazione ai sottoscrittori del progetto di intervento, chiedendo una sua eventuale riformulazione.

Durante l'erogazione dei servizi previsti dal progetto, l'Agenzia del Lavoro svolge tutte le valutazioni e le verifiche, anche in loco, in ordine alla correttezza, alla qualità e alla completezza delle azioni eseguite.

In caso di verifica della sussistenza di non corrette o non complete prestazioni, l'importo del titolo è motivatamente rideterminato o azzerato dall'Agenzia del Lavoro.

L'Agenzia del lavoro liquida al soggetto erogatore dei servizi il controvalore dei titoli di acquisto di servizi assegnati ai lavoratori beneficiari, con cadenza semestrale, sulla base di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal beneficiario del titolo.

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

## **Riferimenti normativi**

Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali);

Legge n. 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);

L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);

D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Regolamento (CE) 1081/2006;

Regolamento (CE) n. 396/2009;

Articolo 1 quinquies e art. 4 della Legge provinciale n. 19/83 così come da ultimo modificati con la Legge finanziaria provinciale 2013.

## **18 ter. FINANZIAMENTO DI PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE, INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.**

### **Finalità**

Promuovere l'apprendimento di competenze professionali e l'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate, senza lavoro da almeno 24 mesi, mediante l'inserimento presso cooperative sociali. Il concetto di "mancanza di lavoro" deve considerarsi nei termini seguenti<sup>2</sup>:

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- coloro che negli ultimi 24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata superiore ai 6 mesi;
- coloro che negli ultimi 24 mesi hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Al termine del progetto di sostegno i beneficiari possono essere conservati alle dipendenze delle cooperative medesime ovvero essere collocati in aziende diverse, in mercato non protetto. Sostenere la "transitività" delle persone interessate, deve comunque considerarsi il primo obiettivo dell'intervento descritto. A tal fine particolare attenzione viene dedicata alla formazione professionale delle persone beneficiarie e le figure a questa dedicate.

### **Contenuti**

L'Agenzia del Lavoro interviene a favore del sostegno all'attuazione di progetti individualizzati ed integrati di formazione professionale/inserimento professionale e transizione attuati esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo così come qualificate dall'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge n. 381 del 1991.

Il finanziamento viene concesso per la realizzazione di progetti individualizzati di durata massima triennale.

Tali progetti individualizzati devono prevedere di regola tre componenti:

4. la programmazione di interventi formativi di carattere generale per una durata variabile in ragione delle caratteristiche del beneficiario dai 3 ai 6 mesi (fino ai 12 mesi nel caso di disabili con deficit cognitivi) da realizzare con rapporto di tirocinio;
5. la programmazione di interventi di inserimento e socializzazione professionale (per un massimo di 24 mesi) da realizzare con rapporto di lavoro subordinato;
6. la programmazione (all'interno dei 24 mesi massimi di cui al precedente punto 2.) di interventi destinati alla transizione dei beneficiari in contesto professionale stabile ed a tempo indeterminato.

La programmazione di **interventi formativi** deve prevedere la descrizione dei seguenti elementi essenziali: le competenze possedute dal soggetto beneficiario al momento dell'inserimento, il quadro delle competenze traguardo, il sistema degli interventi previsti per l'acquisizione di dette competenze. Per l'attuazione delle azioni aventi contenuto formativo è previsto il riconoscimento di tre figure professionali:

---

<sup>2 2</sup> In analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati"

- una figura di tutor della formazione ogni due soggetti beneficiari, fatte salve motivate deroghe. Il tutor deve essere in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte, comprovate:
  - dal possesso di idonei titoli di studio e, tenendo conto della relativa programmazione, dalla partecipazione ad un corso specifico promosso direttamente dall’Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della lettera b) paragrafo “Contenuti” dell’ intervento 18;
  - da adeguate esperienze professionali.
- una figura di coordinamento (responsabile sociale) fra i servizi di formazione, gli altri servizi sociali e/o socio sanitari, le figure di riferimento interne alla cooperativa e quelle esterne. Il responsabile sociale deve aver partecipato, tenendo conto della relativa programmazione, ad un corso specifico promosso direttamente dall’Agenzia del lavoro o finanziato ai sensi della lettera b) paragrafo “Contenuti” dell’ intervento 18.
- una o più figure di formatore interno o esterno alla cooperativa per i momenti di formazione fuori produzione coerenti con il progetto individuale programmato.

La natura ed i limiti di ammissibilità dei costi della fase formativa iniziale sono definiti dal Regolamento europeo di esenzione dalla notifica per gli aiuti alla formazione.

La programmazione di **interventi di inserimento** e socializzazione professionale, deve prevedere l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato con il sostegno economico dell’Agenzia per una durata massima pari a 24 mesi. Il sostegno per gli interventi di inserimento prevede il riconoscimento dei costi aventi natura e massimale pari a quelli stabiliti dal Regolamento europeo di esenzione dalla notifica per gli aiuti all’assunzione.

La programmazione di **interventi destinati alla transizione** dei beneficiari in contesto professionale stabile ed a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno un anno, deve prevedere interventi di orientamento, counselling, accompagnamento e assistenza per rendere effettiva tale transizione. I costi riconosciuti sono pari al 70% degli oneri effettivamente sostenuti da personale interno o da collaboratori esterni per facilitare tale fase che deve avere carattere di “formazione generale”. La durata di tali prestazioni non può essere superiore ai 6 mesi (di regola gli ultimi 6 mesi dell’inserimento lavorativo). Il riconoscimento economico degli interventi destinati alla transizione avviene solo se l’assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno un anno, da parte di altra azienda effettivamente si concretizza. Le spese per interventi destinati alla transizione non possono prevedere il riconoscimento di oneri del personale svantaggiato interessato (riconoscimento che avviene già a titolo di incentivo all’assunzione).

I finanziamenti di cui trattasi sono erogati a titolo del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del trattato”.

I contributi concessi nell’ambito del presente intervento non sono cumulabili con altri contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

### **Soggetti richiedenti**

Cooperative sociali di cui all’art. 1, co. 1, lett. B della Legge n. 381 dell’ 8 novembre 1991, recante “Disciplina delle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di disabili o svantaggiati.” o a loro consorzi, accreditati secondo quanto previsto nell’art. 17 bis della L. 16/06/1983 n. 19. Sino all’entrata in vigore della deliberazione di attuazione dell’art. 17 bis della

L. 16/06/1983 n. 19, sono soggetti richiedenti quelli che dimostrino di possedere i requisiti previsti per l'accreditamento temporaneo definiti nel paragrafo "Contenuti" dell'intervento 18 bis.

## **Destinatari**

Soggetti senza lavoro da almeno 24 mesi (cfr paragrafo "finalità") che rientrino nelle seguenti tipologie:

persone disabili (anche se non iscritte agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1 comma 1 Legge 22 giugno 2000, n. 193.

Sono inoltre equiparati alle suddette persone:

- le persone considerate in stato di bisogno ai sensi della L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali;
- le persone disoccupate a seguito di rapporto di lavoro a termine nell'ambito delle attività del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale o le persone coinvolte negli interventi di accompagnamento all'occupabilità (Interventi n. 19 e 20 di questo Documento) che, nonostante l'esperienza ivi maturata, non sono in grado di entrare nel mercato del lavoro e risultino segnalate dai servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione, ad eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

## **Modalità di accesso**

Le cooperative sociali o i loro consorzi presentano all'Agenzia del Lavoro un progetto integrato individuale corredato da tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per permetterne la valutazione ai fini dell'ammissibilità.

Devono inoltre essere presentati i seguenti documenti:

- il piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al grado di autonomia economica della cooperativa richiedente;
- la relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva della stessa e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) nell'impresa;
- relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati, indicando:
  - m) le modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
  - n) le attività formative connesse;
  - o) le caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;



- p) le strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel mercato ordinario.

I Progetti sono preventivamente inoltrati al Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 per osservazioni.

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento CE 800/2008.

### **Riferimenti normativi**

Legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge n. 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

L.P. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento)

D.Lgs n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

L.P.n. 32/90 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)

Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

L.R. n. 15/93 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)  
Regolamento (CE) 800/2008.

Legge finanziaria provinciale 2013.

Articolo 1 quinquies e art. 4 della Legge provinciale n. 19/83 così come da ultimo modificati con la Legge finanziaria provinciale 2013.

**E) INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO  
ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI  
SOCIALMENTE UTILI**

## **19. PROGETTI PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

### **Finalità**

Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone deboli e favorire quindi il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale.

Il principio che permea la presente area di interventi è la centralità del lavoro per valorizzare la persona: le attività lavorative svolte rappresentano l'occasione per valorizzare la persona e devono essere quindi, nel limite dello strumento a disposizione, coerenti e compatibili con gli obiettivi che si intendono perseguire.

I percorsi lavorativi devono perseguire uno dei seguenti macro obiettivi:

- d) mantenimento delle capacità lavorative: vi rientrano i lavoratori per i quali l'intervento rappresenta un punto di arrivo; la tenuta lavorativa può considerarsi un successo perché per situazione psico-fisica o familiare-sociale non è pensabile un'evoluzione ulteriore rispetto al ruolo ed all'impegno lavorativo;
- e) crescita e formazione delle competenze base in ambito lavorativo (pre-requisiti): per questi lavoratori l'intervento diventa un ponte per il mercato del lavoro ordinario. E' previsto un percorso secondo quanto stabilito dall'intervento 20.1 del presente Documento;
- f) conoscenza e osservazione sul lavoro: per questa categoria di lavoratori sconosciuti o poco conosciuti dal punto di vista lavorativo, l'azione rappresenta un punto di aggancio, per l'avvio di una progettualità lavorativa concreta e spendibile.

### **Contenuti**

#### ***1. I progetti***

I progetti rientrano in programmi territoriali e sono definiti in relazione alla consistenza di apposite liste di soggetti in condizione di debolezza occupazionale.

I progetti devono avere per oggetto "servizi d'interesse generale" ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Per applicare tali necessarie disposizioni, devono sussistere le seguenti imprescindibili condizioni:

- 6. l'Ente pubblico che propone l'azione finanziata ed assegna i lavori ai soggetti attuatori, deve formalizzare un incarico che conferisca esclusivamente alle medesime la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto; quest'ultimo deve essere inequivocabilmente individuato "di utilità collettiva" e dare luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione richiamata, articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
- 7. il conferimento dell'incarico deve fare riferimento ad un servizio d'interesse economico generale, cioè sostenere e valorizzare l'occupabilità di soggetti svantaggiati, nonché specificare il territorio interessato all'azione;
- 8. il conferimento dell'incarico deve far emergere i parametri di calcolo del corrispettivo ed evidenziare che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso. Nei casi in cui non si applichi una procedura di appalto pubblico o confronto concorrenziale, la commessa attribuita alla cooperativa non deve comportare una maggiorazione di compensi

eccessiva (superiore a circa il 15%) rispetto al valore storico praticato per affidamenti di analoghi servizi, rivalutato in ragione degli adeguamenti contrattuali e dell'indice ISTAT dell'inflazione programmata.

I progetti devono essere a termine, con durata di norma da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 10 mesi e devono indicare i nominativi delle persone componenti le squadre di lavoro.

I progetti devono avere prevalente contenuto di manodopera e riguardare i settori di attività di seguito elencati:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione;
- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;
- riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Ente;
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori;
- particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

Per i progetti riguardanti i lavori di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione, la squadra di lavoro deve essere composta da almeno due soggetti ed almeno il 50% dei componenti, capo squadra escluso, deve appartenere alle categorie indicate alle lettere c) o d) del paragrafo destinatari, salvo indisponibilità negli elenchi comprensoriali o delle Comunità di Valle, a progetto approvato, di persone "segnalate" o invalide (nel caso di dimissioni o licenziamenti).

## **2. *Contratto di lavoro e articolazione dell'orario***

I rapporti di lavoro sono a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro. Il normale orario di lavoro va distribuito sull'intera giornata prevedendo non più di cinque ore consecutive al mattino e il rimanente, per completare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal contratto collettivo, al pomeriggio con almeno un'ora di interruzione per la pausa del pranzo. Il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, di tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero per la durata del periodo di lavoro a tempo determinato).

Orari di lavoro particolari, modifiche dell'orario di lavoro e composizione di gruppi di lavoratori dettata da particolari condizioni contingenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del Lavoro.

## **3. *Contributo per costo del lavoro***

I progetti approvati sono sostenuti tramite un contributo economico pari al 70% del solo costo del lavoro, più IVA, prendendo a riferimento il salario definito dall'apposito Contratto Collettivo provinciale di lavoro. Per i lavoratori rientranti nelle 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili inseriti negli elenchi previsti dalla normativa sugli invalidi, con invalidità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%, l'Agenzia interviene con un contributo pari al 100% del costo lavoro più IVA.

Il contributo dell’Agenzia del Lavoro è erogato secondo le modalità ed i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del Lavoro; per l’anno 2012, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, il contributo viene erogato in 3 rate:

la prima entro 30 giorni dall’inizio dei lavori in misura massima pari al 20% del finanziamento approvato, la seconda, in misura massima pari al 60% del finanziamento concesso all’inizio dell’esercizio 2013, il saldo, a fine lavori, dietro presentazione, da parte delle Amministrazioni locali o APSP di rendicontazione relativa agli oneri per il costo lavoro effettivamente sostenuti.

#### **4. Caposquadra e Coordinatore di cantiere**

Il caposquadra deve essere in possesso di esperienza e professionalità utili allo svolgimento del proprio ruolo e deve partecipare ai corsi di formazione organizzati allo scopo dall’Agenzia del Lavoro. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra deve essere individuato dall’Ente titolare del progetto in accordo, ove possibile, con il datore di lavoro affidatario dei progetti.

Il Coordinatore di cantiere viene messo a disposizione dall’affidatario dei lavori e deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa in campi coerenti con le attività svolte. Il coordinatore medesimo ha l’obbligo di monitorare costantemente le squadre di lavoro seguendo i singoli lavoratori impiegati, visitando direttamente i cantieri di lavoro almeno due volte la settimana, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico che socio-relazionale.

Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari al lavoratore, visitando i cantieri di lavoro, intrattenendo i contatti con l’Ente promotore del progetto, con i Servizi socio-sanitari territoriali di riferimento, con la Cooperativa/azienda datore di lavoro e con l’Agenzia del Lavoro.

##### **4.1 Contributo per Caposquadra**

Per progetti che coinvolgano gruppi di lavoro composti da almeno 3,5 opportunità occupazionali in possesso dei requisiti richiesti, l’Agenzia del Lavoro sostiene finanziariamente l’impiego di un caposquadra.

Tale sostegno prevede la copertura totale del costo lavoro del caposquadra, più IVA, calcolato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro applicato per la corrispondente figura professionale. Qualora il caposquadra sia individuato tra i dipendenti delle cooperative con incarichi rientranti nel Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, il relativo costo lavoro rimane a carico di detto Servizio.

##### **4.2 Contributo per Coordinatore di cantiere**

Per il Coordinatore di cantiere, figura prevista per tutti i progetti, l’Agenzia del Lavoro riconosce un finanziamento pari al 13% del contributo concesso.

#### **5. Attività di supporto**

Allo scopo consolidare l’azione di costruzione di un sistema di relazioni tra i vari interlocutori interessati, l’Agenzia del Lavoro organizza incontri con:

- gli Enti promotori dei progetti, le loro associazioni e le imprese affidatarie dei lavori, per promuovere consapevolezza e condivisione sulle finalità dell’intervento, sulla garanzia dell’autonomia operativa dei progetti nonché sul raccordo operativo sia a livello programmatico che gestionale con i Servizi Socio Sanitari segnalanti;
- le Strutture organizzative dei Servizi Socio Sanitari, per definire protocolli operativi.

#### **Soggetti richiedenti**

Comuni, Consorzi tra Comuni, Comprensori, Comunità di Valle e APSP.

Ogni anno la Giunta Provinciale, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego, stabilisce il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili nel corso dell'anno successivo. Sono inoltre messe a disposizione 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80%.

Tali opportunità occupazionali sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro tra le diverse aree territoriali, tenuto conto del reale stato di bisogno risultante dalle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro.

In particolare il Consiglio seguirà due criteri, graduati in ordine di importanza:

9. la capacità storica dei territori di proporre progetti di inserimento;
10. l'evoluzione delle richieste di intervento, attestate dal numero di iscrizioni alle liste.

Nell'assegnazione delle opportunità occupazionali saranno seguite le seguenti priorità:

- consistenza del numero di iscritti nelle liste in ambito comunale;
- progetti sovra comunali con caposquadra;
- squadre di lavoro con caposquadra;
- presenza di manodopera femminile nelle squadre.

In particolare, per migliorare la qualità degli interventi, verrà data priorità ai progetti "sovra-comunali" per riuscire a comporre gruppi di lavoro più numerosi (che consentono la presenza di un capo-squadra) e meglio equilibrati (possibilità di attingere quindi da liste sovra-comunali).

Qualora i lavoratori siano assunti a tempo parziale, essi incidono sul numero delle opportunità occupazionali in proporzione alle ore di lavoro svolte.

Nel caso di accertate difficoltà di formazione e di gestione dei gruppi, potrà essere superato il vincolo della residenzialità nel comune del lavoratore.

L'Ente deve comunicare all'Agenzia del Lavoro i criteri adottati per la scelta dei componenti la squadra. Tali criteri devono essere oggettivi e determinati in via preventiva alla loro applicazione.

### **Soggetti attuatori**

Sono soggetti attuatori le cooperative sociali di tipo b) o di produzione lavoro; l'Azienda Speciale Consorziale di Trento – Sopramonte; la Magnifica Comunità di Fiemme. I Soggetti attuatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede amministrativa autonoma che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
- dotazione di macchinari ed attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto dell'assegnazione dell'incarico di gestione;
- possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto.

La valutazione della squadra e dei singoli lavoratori è di competenza della cooperativa affidataria tramite la figura del Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla cooperativa (principalmente capi-squadra, servizi sociali e sanitari, referenti del soggetto promotore). Il processo e l'esito di tale valutazione (che prevede una tappa intermedia ed una finale) sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione" che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali del soggetto promotore, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai propri lavoratori segnalati.

E' prevista, inoltre, la stesura da parte del Coordinatore di cantiere della "relazione tecnica finale" dei lavori svolti.

Possono essere realizzati interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte. Per i capisquadra sono previste attività formative specifiche, da attuarsi preferibilmente prima dell'avvio dei cantieri. Per gli altri lavoratori, oltre a quanto obbligatoriamente previsto in ambito di sicurezza sul lavoro possono essere realizzate, anche su iniziativa del datore di lavoro, una o più giornate di informazione in merito alle finalità dell'iniziativa, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro nonché l'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti.

Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Al fine di mantenere monitorati i lavoratori coinvolti anche nel periodo di non attivazione dei progetti, l'Agenzia del Lavoro può organizzare, con la collaborazione degli Enti affidatari, corsi informativi/formativi anche in materie specifiche inerenti le attività oggetto dei lavori con il preciso scopo di fornire conoscenze utili a migliorare la prestazione lavorativa ed al mantenimento/miglioramento delle modalità lavorative.

L'Agenzia del Lavoro sollecita e promuove con i soggetti promotori e attuatori di progetti anche in collaborazione con i Servizi Socio-sanitari, attività di monitoraggio e sostegno invernale (per esempio tramite incontri o visite in cooperativa, percorsi formativi o di socializzazione, esperienze di tirocinio in laboratori gestiti da organizzazioni di terzo settore, ecc.).

## **Destinatari**

Disoccupati residenti in via continuativa da almeno tre anni in provincia di Trento alla data di presentazione della domanda oppure iscrizione all'AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati trentini.

Disabili con invalidità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%, individuati dagli operatori di riferimento della Legge 68/99 dell'Agenzia del Lavoro.

I soggetti, iscritti alle liste di cui al presente intervento approvate dall'Agenzia del Lavoro,, devono appartenere alle seguenti categorie:

- a) disoccupati da più di 12 mesi, con più di 35 anni;
- b) disoccupati da più di tre mesi, con più di 50 anni;
- c) disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
- d) disoccupati in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione; disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di garanzia, segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione;
- e) donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.

Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.

Possono essere comunque ammessi i lavoratori destinatari appartenenti alle categorie di cui sopra beneficiari del reddito di garanzia o appartenenti ad un nucleo familiare che lo percepisce. Ferma restando l'applicazione della normativa in materia di decadenza dallo stato di disoccupazione e di perdita degli ammortizzatori sociali, il rifiuto da parte del lavoratore all'impiego nell'ambito della presente operazione, nonché la mancata partecipazione ai corsi di formazione, in assenza di giustificato motivo comportano la cancellazione del lavoratore dalle liste e l'esclusione dalla possibilità di iscrizione alle stesse per l'anno successivo.

È sufficiente la residenza in provincia di Trento oppure l'iscrizione all'AIRE da parte di emigrati trentini al momento della presentazione della domanda nei seguenti casi:

- soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera d). In tal caso sarà compito del servizio segnalante di riferimento fornire, oltre al consueto modello di segnalazione, una dettagliata relazione che evidenzi la necessità di iscrizione, considerando l'eventuale inserimento lavorativo come parte integrante del più ampio progetto terapeutico-riabilitativo che il servizio medesimo ha predisposto con la persona interessata;
- soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera c), segnalati dall'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del Lavoro.

Si precisa che i servizi socio-sanitari titolati a segnalare tramite apposita certificazione i lavoratori appartenenti alle categorie di cui alle lettere d) ed e) sono:

- il Servizio Socio-assistenziale;
- il Servizio di Salute Mentale (U.O. Psichiatria/U.O. Psicologia);
- il Ser.T (Servizio per le tossicodipendenze);
- il Servizio di Alcologia;
- l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero di Grazia e Giustizia;
- altri Servizi titolati alla segnalazione individuati a norma di legge.

L'Agenzia del Lavoro, in particolare l'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, segnala i casi riferibili alla fattispecie "c".

Il Servizio segnalante dichiara altresì la disponibilità ad operare come referente sia nei confronti degli Enti (promotori dei progetti) che delle Cooperative (datori di lavoro), al fine di assicurare il perseguimento delle finalità indicate nel presente Documento, in particolare per garantire una positiva progettazione, gestione e valutazione dei percorsi lavorativi, anche al fine di delineare, ove possibile, alternative occupazionali.

### **Tavolo permanente**

E' istituito presso l'Agenzia del Lavoro un tavolo permanente con finalità informative e consultive, composto da rappresentanti degli Enti titolari dei progetti e/o loro consorzi e degli enti attuatori, dai Servizi Sociali territoriali, dal Movimento Cooperativo e dall'Agenzia del Lavoro. Il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'andamento complessivo delle operazioni, per analizzare e proporre eventuali soluzioni alle problematiche operative che si presentano di volta in volta.

### **Sostegno alla transizione**

L'Agenzia del Lavoro, in coerenza con le finalità di recupero sociale e lavorativo, attua interventi volti a favorire e sostenere l'inserimento o il rientro nel normale mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti. A tale proposito l'Agenzia del Lavoro:

- attua azioni di monitoraggio presso le imprese del Trentino, mirate alla ricerca di possibili sbocchi occupazionali;
- organizza corsi di formazione, all'interno o fuori dall'orario di lavoro compatibilmente con le disposizioni del contratto di categoria, mirati all'acquisizione di competenze lavorative coerenti con le figure professionali effettivamente richieste sul mercato del lavoro;
- programma specifici corsi di formazione per i lavoratori interessati che prevedano anche stage aziendali, volti all'inserimento lavorativo, presso le imprese che si dichiarano disponibili e sostiene l'inserimento attraverso le incentivazioni previste dall'intervento n. 5 (incentivi all'assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura) del presente Documento;



- sostiene ed accompagna la ricerca di idonei sbocchi occupazionali per i lavoratori ed i disoccupati che abbiano acquisito potenzialità e capacità spendibili.

### **Modalità di finanziamento**

L'intervento è finanziato prevalentemente con risorse FSE.

### **Modalità di accesso**

I destinatari interessati devono presentare domanda presso i Centri per l'Impiego, secondo modelli predisposti allo scopo dall'Agenzia del lavoro. I requisiti soggettivi richiesti devono essere posseduti dal lavoratore all'atto della presentazione della domanda e all'atto dell'assunzione.

### **Riferimenti normativi**

Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.